



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

KONTROLLSTELLE FÜR WEINE

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

ORGANISMO DI CONTROLLO VINI



PRD N.300B

## Strumenti a disposizione dei soggetti della filiera avverso le decisioni e l'attività dell'ODC.

### RICORSI

#### **Ricorsi avverso l'esito negativo dell'esame analitico [\(art. 6, cc. 6 e 7 del DM 12 marzo 2019\)](#)**

I ricorsi contro l'esito negativo dell'esame analitico di cui al comma 4 ed eventualmente di cui al comma 5 dello stesso art. 6, devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della rispettiva comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l'organismo di controllo comunica la non idoneità del prodotto alla azienda interessata che provvede alla riclassificazione in conformità alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi è effettuata su un esemplare di campione di cui all'art. 5, comma 11, lettera e) presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di esito positivo dell'analisi l'organismo di controllo provvede ad inserire la relativa attestazione nel «registro telematico». In caso di conferma dell'esito negativo, entro i termini e con le modalità di cui al comma 4, l'organismo di controllo ne dà comunicazione all'azienda interessata. [Modulo di ricorso.](#)

#### **Richiesta di nuova campionatura per partita di vino giudicata «rivedibile» a seguito di esame organolettico e di ricorso avverso il giudizio di «non idoneità» [\(artt. 9 e segg. del DM 12 marzo 2019\)](#).**

Qualora il campione risulti «rivedibile», l'interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. In tal caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il prelievo dei nuovi campioni, per l'espletamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico valgono gli stessi termini e condizioni previsti per la prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di «rivedibilità», il medesimo è da considerare di «non idoneità».

Trascorso il termine stabilito dal comma 9 dell'art. 9, la partita per la quale non sia stata richiesta nuova campionatura è da considerare «non idonea» e l'organismo di controllo effettua entro cinque giorni la relativa comunicazione alla ditta interessata e inserisce detta attestazione di «non idoneità» nel registro telematico.

Qualora il campione sia giudicato «non idoneo», l'interessato può presentare ricorso alla commissione di appello di cui al successivo art. 13, [\(utilizzando l'apposito format di cui all'all. 4 del presente DM\)](#) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di «non idoneità» da parte della commissione di appello, l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

#### **Ricorsi avverso non conformità rilevate nel corso delle verifiche ispettive [\(DM 2 agosto 2018 art. 10\)](#)**

L'organismo di controllo comunica all'operatore interessato la non conformità rilevata nel corso delle verifiche, entro cinque giorni dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione.

Le comunicazioni di non conformità sono redatte secondo il modello di cui all'allegato 4 del decreto e devono dettagliatamente indicare il trattamento, l'azione correttiva, i termini entro i quali è verificata e le modalità di risoluzione della stessa, la facoltà per l'operatore di presentare ricorso avverso la deliberazione del Comitato di certificazione, nonché il termine di presentazione, che non può essere fissato oltre il trentesimo giorno dalla notifica all'operatore della non conformità.

Nota: i ricorsi sono da inoltrare all'[Organismo decidente i ricorsi](#) tramite la Segreteria Tecnica dell'Organismo di controllo.

### RECLAMI

I reclami non sono disciplinati da specifiche norme ma riguardano comunque disaccordi nei confronti dell'operato dell'ODC.

I reclami sono disciplinati da un'apposita [procedura](#).